

STATUTO

**COOPERATIVA ATENA
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE PIAZZA XXIV MAGGIO
21

Numero REA: FE - 210045

Codice fiscale: 01920670385

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-02-2014 - Statuto completo	2
--	---

Articolo 10

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte - ammontanti presuntivamente a circa euro millecinquecento - sono a carico della società.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto alle comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco lo firmano a sensi di legge alle ore nove e minuti trentacinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in due fogli, per pagine sette circa.

- Duca Maria - Menegatti Marika - Germania Rebeca Penaherrera Avila -

ALESSANDRO RICCONI notaro

ALLEGATO "A"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE – DURATA

Art.1

E' costituita una società cooperativa sociale denominata "COOPERATIVA ATENA Società Cooperativa Sociale - ONLUS".

Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Codice Civile e dalle Leggi Speciali sulla cooperazione, si applicano in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Si applicano altresì le agevolazioni di cui al Decreto Legislativo del 14 dicembre 1997 n.460 sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (O.N.L.U.S.), nonché le norme vigenti in materia di cooperative sociali.

Art.2

La cooperativa ha sede nel Comune di Ferrara (FE).

Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici, filiali, succursali, agenzie ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

Art.3

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO SOCIALE

Art.4

La cooperativa, retta dai principi della mutualità previsti dall'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, senza alcuna finalità speculativa, si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni di adulti, giovani e minori interessati da forme di disagio, emarginazione ed esclusione sociale, nonché ai bisogni di persone anziane o giunte alla fase terminale della loro vita.

Art.5

Considerata l'attività mutualistica della società cooperativa, così come definita nell'articolo precedente, la cooperativa ha per oggetto la gestione,

stabile o temporanea, di centri di riabilitazione, centri di accoglienza residenziale, attività di prevenzione e sostegno, servizi domiciliari di assistenza e riabilitazione effettuati presso e famiglie o presso strutture di accoglienza. In particolare la cooperativa potrà:

- a) fornire assistenza in locali propri o a domicilio presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ecc., ad anziani, malati, disabili e degenti in genere;
- b) gestire servizi sanitari, infermieristici, prestazioni specialistiche, assistenziali, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati;
- c) favorire la formazione professionale dei propri soci tramite corsi utili ad elevare il livello delle prestazioni che i soci collaboratori svolgono presso terzi;
- d) favorire un rafforzamento del livello di autonomia dell'utente nel suo contesto di vita e nel rispetto della sua autodeterminazione;
- e) prestare servizi quali ristorazione, pulizie, manutenzioni, servizi educativi e formativi in campo assistenziale e sanitario e ogni altra attività inerente i servizi alla persona;
- f) qualsiasi altra attività utile al conseguimento dell'oggetto sociale;
- g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 e successive modifiche ed integrazioni.

Oltre alle attività di cui sopra, la cooperativa, sempre per raggiungere gli scopi sociali, potrà:

- a) svolgere qualunque altra attività connessa, conseguente ed anche solo affine a quelle dianzi indicate;
- b) assumere, con deliberazione dell'assemblea dei soci, interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma e titolo in altre società cooperative e non e partecipare alla loro attività anche mediante prestazioni di attività e partecipazioni finanziarie dirette o a mezzo di fidejussioni;
- c) compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, commerciale, industriale e finanziaria ritenute necessarie od anche solo utili alla realizzazione degli scopi sociali;
- d) richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla CEE, dallo Stato, dalle Regioni, da enti locali od altri, nonché finanziamenti e contributi interessanti l'attività e lo sviluppo della cooperativa stessa, tanto se erogati da enti od organismi pubblici o privati quanto se provenienti da singole persone fisiche o giuridiche;
- e) stipulare convenzioni o contratti di appalto o di lavoro, instaurare rapporti di collaborazione con enti pubblici e privati, associazioni, comunità, singole persone fisiche o giuridiche, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge;
- f) raccogliere, nell'ambito della stimolazione allo spirito di previdenza e risparmio tra i soci, conferimenti di denaro o prestiti predisponendo un apposito regolamento. Tale operazione dovrà essere esclusivamente rivolta ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale
- g) prestare altri servizi minori da ritenersi complementari ai precedenti quali, a titolo esemplificativo, l'esecuzione di piccoli lavori di riparazione e manutenzione elementare in ambienti e locali privati dove le persone risiedono, finalizzati a renderli più gradevoli e accoglienti per il vivere

quotidiano.

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la società potrà avvalersi di personale qualificato e non nel settore socio-assistenziale, anche non socio, coordinato da una o più figure responsabili che garantiscano la qualità e l'efficienza dei servizi prestati.

La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende far partecipare tutti i soci ai benefici della mutualità e del volontariato applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione alla cui affermazione e diffusione è istituzionalmente impegnata.

I soci si impegnano, a seconda delle proprie attitudini e possibilità, a prestare l'attività necessaria ed idonea al conseguimento degli scopi sociali e ad osservare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni assunte e promulgate dai competenti organi sociali.

TITOLO III

SOCI

Art.6

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori solo le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;
- b) soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi, per gli effetti e nei limiti della legge 381/91.

Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi di lavoro, ad eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il rimborso delle spese effettive sostenute e documentate sulla base di parametri stabiliti dalla cooperazione sociale. Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate in misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali previsti dalle disposizioni vigenti.

In nessun caso possono essere soci lavoratori coloro che esercitano in proprio imprese identiche od affini, ovvero partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società. Questi però non potranno mai superare il limite stabilito dalle norme vigenti

Articolo 7

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527 comma 3 del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori di cui alla lettera a) del precedente articolo.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 13 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi;
- la mancata richiesta, entro i termini stabiliti, ad essere ammesso a godere dei diritti dei soci cooperatori;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci lavoratori.

Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci lavoratori, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo che deve verificare la sussistenza dei requisiti richiesti ed il raggiungimento dei risultati previsti nel percorso formativo.

Il passaggio alla categoria di socio lavoratore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci.

In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art.8

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata - in carta libera - all'organo amministrativo della cooperativa e dovrà contenere:

- 1) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, eventuale numero di telefono, codice fiscale, godimento dei diritti civili, qualifica, eventuale specializzazione professionale;

- 2) indicazione dell'eventuale disponibilità (tempi e modi) e per quale attività;
- 3) l'impegno a sottoscrivere e versare, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:
 - il capitale sottoscritto;
 - la eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;
 - il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- 4) dichiarazione di accettare e volersi attenere incondizionatamente al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente articolo 6, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

Gli amministratori, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art.9

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 8;
- b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere legalmente adottate dagli organi sociali;
- c) a partecipare con la propria attività all'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa;
- d) a mantenere e difendere il buon nome della società in ogni occasione e di fronte a chiunque.

TITOLO IV

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Art.10

La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, fallimento o per causa di morte.

Art.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere quando:

- a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) non si trovi più in condizioni di poter partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con la cooperativa o l'attività di volontariato presso la stessa.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Gli amministratori devono esaminarla entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'arbitrato di cui al successivo articolo 37.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art.12

La decadenza di un socio è pronunciata dall'organo amministrativo quando:

- a) sopravvenga inabilità a partecipare alle attività della cooperativa o, comunque, perdita dei requisiti per essere soci;
- b) ci sia interdizione o inabilitazione;
- c) sussista un'incompatibilità prevista dalla legge e dal presente statuto.

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza, limitatamente al socio, ha decorrenza dall'annotazione nel libro dei soci.

Art.13

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nel pagamento di eventuali debiti contratti a qualsiasi altro titolo verso la società;
- c) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto;
- d) che subisca una condanna penale con sentenza irrevocabile.

Art.14

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i soci e la cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione dell'arbitro di cui al successivo articolo 37.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla cooperativa a mezzo raccomandata entro 60 giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art.15

I soci receduti, decaduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo articolo 23 lettera c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura

mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art.2545 quinquies comma 3 del codice civile.

Il pagamento, salvo di diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino a concorrenza di ogni suo eventuale credito, è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art.16

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 15.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente articolo 6. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la società consenta la divisione.

La società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'articolo 6.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi dell'articolo 15.

Art.17

E' comunque fatto salvo il diritto al rimborso - in tutti i casi di cessazione del rapporto sociale - delle quote conferite a titolo di prestito od altro titolo consentito secondo le norme previste dalla vigente legislazione e dagli eventuali appositi regolamenti.

Art.18

Le quote non richieste in restituzione con le modalità previste dagli articoli precedenti del presente statuto, quando sia trascorso un anno dalla data in cui rispettivamente sia divenuto efficace il recesso, la decadenza o l'esclusione o dal giorno della morte del socio, saranno devolute, con deliberazione dell'assemblea dei soci, alla riserva legale della cooperativa.

Art.19

In caso di recesso, decadenza od esclusione, i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi integrativi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO V RAPPORTO SOCIO - COOPERATIVA

Art.20

La cooperativa ha configurazione di servizio volontario. Eventuali utili potranno essere distribuiti ai soci nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia per mantenere le agevolazioni fiscali, tributarie e di altra natura previste dalle norme in vigore.

TITOLO VI PATRIMONIO SOCIALE

Art.21

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci, rappresentati da quote del valore nominale di euro 500 (cinquecento). La quota complessivamente detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 23 lettera a) e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
- d) dall'eventuale riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o prevista per legge o per statuto, nonché da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri;
- f) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa perché venga utilizzata in conformità agli scopi sociali.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto ovvero per deliberazione dell'assemblea non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Art.22

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la società senza l'autorizzazione degli amministratori.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente articolo 6, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione all'arbitro nominato a termini dell'art.37.

TITOLO VII ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RIPARTIZIONE UTILI

Art.23

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla

redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione od, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
- b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.

La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci lavoratori qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci lavoratori dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art.25

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

TITOLO VIII

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Articolo 26 - Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

- b) la nomina dei componenti l'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dell'organo di controllo;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la delibera sulle domande di ammissione non accolte dagli amministratori;
- g) la delibera sulla eventuale ripartizione dei ristorni a ciascun socio.

Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., fax o posta elettronica, inviata 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art.27

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti degli intervenuti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le delibere aventi ad oggetto le modificazioni dell'atto costitutivo, lo scioglimento e la liquidazione della società nonché la proroga della durata, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei soci presenti o rappresentati in assemblea, i quali costituiscano comunque la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Art.28

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali potranno avvenire anche per acclamazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto e che non sia amministratore o dipendente come disposto nell'articolo 2372 del codice civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Articolo 29

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione ed in sua assenza dal vice presidente ed, in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea provvede anche alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

TITOLO IX AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Art.30

La società è alternativamente amministrata, con scelta da adottarsi con decisione dei soci contestualmente alla nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione.

Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un consiglio di amministrazione, lo stesso sarà composto da un numero di consiglieri variabile da 3 (tre) a 7 (sette) ed il loro numero sarà determinato di volta in volta prima dell'elezione.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori.

L'organo amministrativo può essere nominato:

- con durata in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni oppure
- per un periodo non superiore a tre esercizi e pertanto scade alla data nella quale la decisione dei soci approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente.

Articolo 31

Gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge.

L'organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli amministratori e all'organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

Articolo 32

L'organo amministrativo è convocato dal presidente tutte le volte lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a

mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e l'organo di controllo ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze dell'organo amministrativo sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Articolo 33

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo di controllo, l'amministratore unico o il consiglio di amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 34

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli amministratori ed ai membri del comitato esecutivo, se nominato. Spetta al consiglio, sentito il parere dell'organo di controllo, determinare il compenso dovuto agli amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi.

Articolo 35

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

L'amministratore unico e il presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 36

Nei casi previsti dall'art.2477 del codice civile, l'assemblea nomina, determinandone il compenso, un organo di controllo, che potrà essere monocratico (sindaco unico) o collegiale (collegio sindacale) ovvero un revisore.

Essi restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

All'organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni; esso ha le funzioni

previste dall'art. 2403 c.c., esercita altresì la revisione legale dei conti, ha i poteri e svolge le attività disciplinate dagli articoli da 2403 bis a 2406 del c.c.

Salvi i casi di nomina obbligatoria, i soci possono in ogni momento nominare un organo di controllo od un revisore, con le modalità, i poteri e le funzioni, compresa la revisione legale dei conti, come sopra regolati.

TITOLO X CONTROVERSIE

Art.37

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente della Camera di Commercio competente territorialmente in base al luogo ove ha sede la società, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e dall'organo di controllo, se nominato, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO XI DISPOSIZIONI GENERALI

Art.38

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, tecnico-amministrativo, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

- Duca Maria - Menegatti Marika - Germania Rebeca Penaherrera Avila -

ALESSANDRO RICCONI notaio

Esente bollo.

Atto in corso di registrazione.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 22 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.